

DM

VERBALE TELEMATICO DI CONSULTAZIONE ED ACCORDO SINDACALE

Per il ricorso al FIS ai sensi dell'art. 19 D.L. n° 18/2020, convertito nella L. 27 del 24.4.2020, come modificato dall'art.68 del DL 34 del 19.5.2020 e D.L. 104/2020 e D.L. 137/2020 e dalla Legge di Bilancio 178/2020.

In data 01 febbraio 2021, così come previsto dalle norme sopra richiamate, in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la giusta convocazione intercorsa tra le parti, e scambio del presente verbale

tra

Italian Hospitality Collection Spa, nel prosieguo anche IHC Spa, in persona del suo Procuratore Speciale – Datore di lavoro Dott. Marcello Cicalò, Group Director of Operations con sede legale a Milano (MI) nella via Messina 38 - Torre C - (p.iva 03212990927), e coadiuvato dal Dott Donato Marone Director of Hr, People & Culture

e

Le OO.SS. comparativamente più rappresentative nelle persone di:

Luca De Zolt	Filcams CGIL Nazionale
Salvatore Carofratello	Fisascat CISL Nazionale
Emilio Fagnoli	UILTuCS UIL Nazionale

Premesso che

IHC Spa conduce attività alberghiera e termale nell'ambito delle Provincie di Cagliari, Pistoia, Pisa, Siena, Aosta e sede a Milano.

La grave situazione dell'economia nel nostro paese, a causa della diffusione del Coronavirus, sta generando straordinarie conseguenze negative per tutta l'economia nazionale ed in particolar modo nel settore nel quale opera IHC Spa.

In particolare la IHC Italian Hospitality Collection S.p.A., ha una riduzione dell'attività lavorativa nelle unità aziendali, di Domus de Maria (CA), di San Casciano dei Bagni (SI), di San Giuliano Terme (PI), di Grotta Giusti (PT) accedendo, con decorrenza dal 1 aprile 2020 e per 9 settimane, all'ammortizzatore sociale dell'assegno ordinario a valere sul Fondo di Integrazione Salariale presso l'INPS, con causale Covid-19, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 148/2015 e dell'art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Esaurito lo speciale ammortizzatore sociale previsto dalla richiamata legislazione emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19, perdurando tale situazione, IHC S.p.A., poiché è venuta a trovarsi nell'imprevedibile riduzione delle prenotazioni e drastica riduzione delle possibilità di fatturato tale da coprire interamente i costi di gestione, si è trovata nella necessità di fare fronte a un consistente calo dell'attività con conseguente esubero del personale, ha approntato un piano di risanamento volto al rilancio del brand in nuovi mercati e, al contempo, al fine di mantenere per quanto più possibile la forza lavoro nel periodo di riduzione dell'attività della struttura, ha ritenuto necessario accedere all'ammortizzatore sociale rappresentato dall'assegno ordinario a valere sul Fondo di Integrazione Salariale ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 148/2015 indicando, quale causale, quella della crisi aziendale e della riorganizzazione aziendale per il periodo inizialmente ipotizzato dal 18 luglio 2020 al 30 settembre 2020, in ogni caso per la durata di 12 settimane così come previsto dal DM 94343/2016.

Visto l'art. 1 DL. n. 104/2020, la IHC S.p.A. ha ritenuto opportuno, in ragione del perdurare della crisi connessa alla pandemia da COVID 19, di fare ricorso all'ammortizzatore sociale dell'assegno ordinario con causale COVID 19 a valere sul Fondo di Integrazione Salariale per le 9 settimane previste dalla citata disposizione e dunque per il periodo dal 13 luglio 2020 al 13 settembre 2020. In particolare, si precisa che, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 1 DL n. 104/2020 e dell'art. 20 D.L. n. 18/2020, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 115/2020, IHC SpA ha rinunciato allo strumento di cui all'art. 30 dlgs n.148/2015 per accedere a quello previsto dall'art. 1 DL n. 104/2020, per il medesimo periodo temporale, ovvero dal 13 luglio 2020 al 13 settembre 2020, attesa, da un lato, la circostanza che alla data del 12 luglio 2020, non risultava ancora conclusa la fruizione delle prime 18 settimane di assegno ordinario ex art. 19 DL 18/2020 e, dall'altra, vista la durata di 9 settimane, detta misura ha coperto fino al 13 settembre 2020.

Successivamente a tale periodo l'azienda ha fatto richiesta per ulteriori 9 settimane di FIS "COVID con fatturato" a decorrere dal 14 settembre sino al 15 novembre. Successivamente a ritenuto necessario fare ricorso alle ulteriori 6 settimane previste dal D.L. n. 137/2020, a decorrere dal 15 settembre al 27 dicembre 2020.

Tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale l'Azienda ha altresì ritenuto necessario fare ricorso a 6 settimane (delle complessive 12) previste dalla Legge n. 178/2020, per le quali ha effettuato la nuova comunicazione di convocazione ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 18/2020 ed a tal fine ha aperto la presente fase di consultazione sindacale.

Il provvedimento interessa complessive **n. 255** unità:



35 nell'unità aziendale denominata "Chia Laguna" nel Comune di Domus De Maria (CA)

92 nell'unità aziendale denominata "Fonteverde" nel Comune di San Casciano dei Bagni (SI)

40 nell'unità aziendale denominata "Bagni di Pisa" nel Comune di San Giuliano Terme (PI)

69 nell'unità aziendale denominata "Grotta Giusti" sita nel Comune di Monsummano Terme (PT)

11 nell'unità aziendale Milano Via Messina, 38 Torre C (MI)

8 nell'unità aziendale denominata "Le Massif" sita nel Comune di Courmayeur (AO)

Le OO.SS. hanno richiesto al datore di lavoro di provvedere ad anticipare il trattamento di integrazione salariale.

Il datore di lavoro si dichiara disponibile **all'anticipo dell'assegno ordinario a valere sul FIS con causale "COVID-19 con fatturato"**, fermo il successivo congruaggio e/o rimborso con l'INPS, relativamente alle spettanze retributive mensili e alle normali scadenze. L'azienda si attiverà per espletare tutte le procedure amministrative pertinenti.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
- 2) IHC Spa presenterà domanda dell'assegno ordinario a valere sul Fondo di Integrazione Salariale presso l'INPS, con causale **Covid-19 con fatturato**, direttamente all'Inps **con anticipazione da parte dell'azienda**.
- 3) Il periodo della richiesta decorre, per 6 settimane, dal 01 gennaio al 07 febbraio 2021;
- 4) Il trattamento di integrazione salariale, per il periodo indicato, è richiesto a favore di un numero massimo di **n. 255 dipendenti**
- 5) Il datore di lavoro provvederà all'anticipo dell'assegno ordinario a valere sul FIS con causale "COVID19 con fatturato", fermo il successivo congruaggio e/o rimborso con l'INPS, relativamente alle spettanze retributive mensili e alle normali scadenze. L'azienda si attiverà per espletare tutte le procedure amministrative pertinenti.
- 6) Le parti convengono di attivare incontri periodici per la verifica e monitoraggio della situazione complessiva. Le parti si danno altresì atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione delle/dei lavoratrici/ori ma la IHC SpA s'impegna a consentire anche successivamente al termine dell'emergenza COVID 19 che le OO.SS. firmatarie abbiano la facoltà di effettuare assemblee con i lavoratori, anche solo di presentazione laddove non



sia presente nessuna organizzazione sindacale. Il datore di lavoro s'impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale nonché a dare i contatti delle OO.SS. firmatarie.

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente esame congiunto hanno inteso esperire sia la procedura di consultazione ex art. 19 D.L. 18/2020, sia la procedura di consultazione e accordo di cui all'art.22 del medesimo decreto, come modificati dall'art.70 del DL 34 del 19 maggio 2020, così come richiamati dall'art. 1 DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020 e D.L.137/2020 e Legge 178/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

IHC Spa Marcello Cicali

Le OO.SS.:

Luca
Carofratello
E. G. F. G.

Le RSA _____